

Codice A1813A

D.D. 20 dicembre 2017, n. 4347

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4947 per sistemazioni del rio Burrone con rifacimento dell'attraversamento di via Chiaberge, in territorio del Comune di Val della Torre (To). Richiedente: Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone.

L'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres (To) Frazione Fè n 2, C.F. n 92049610014, con nota n 3815 del 22.11.2016, nell'ambito dei Piani di Manutenzione Ordinaria ha domandato il rilascio dell'autorizzazione idraulica su progetti di sistemazione dei sottobacini idrografici ricadenti nel territorio del Comune di Val della Torre (To).

Gli interventi, per quanto di competenza, riguardano il rio Burrone (demaniale), con previsione di ricalibratura dell'alveo, costruzione di una soglia e formazione di difese di sponda in massi, pavimentazione del fondo alveo, demolizione dell'esistente attraversamento di via Chiaberge con costruzione di un nuovo manufatto scatolare in c.a. per l'adeguamento della sezione idraulica. Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Massimo Tuberga, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione dell'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone con Deliberazione della Giunta in data 12.10.16 n. 117, ha approvato il progetto delle opere.

Su richiesta dello scrivente Settore -nota 22637 del 16.05.17-, il Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino con lettera prot n. 67777 in data 05.06.17 ha rilevato la necessità di modifiche al progetto.

Con nota in data 31.07.2017 prot n 3234 l'Unione Montana richiedente ha trasmesso una seconda versione del progetto, con previsione di una scala di risalita per l'ittiofauna.

Lo scrivente Settore il 10.08.2017 con nota n. 37895, ha inviato la seconda versione del progetto al Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino per il parere di spettanza; lo stesso Servizio, con comunicazione in data 02.10.2017 n. 114658, ha rilevato la necessità di ulteriori modifiche progettuali.

Lo scrivente Settore il 05.10.2017 con prot. n 46538 ha inviato i nuovi rilievi formulati dal Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino all'Unione Montana richiedente; la medesima Unione Montana il 20.11.2017 con nota n 4935 ha evidenziato la preminente necessità di risolvere la locale criticità idraulica (ponte), sostenendo l'applicabilità del punto 2 dell'allegato alla DGR 29.03.2010 n 72-13725 e s.m.i, in ordine all'effettivo modesto regime idrico del rio Burrone e domando l'autorizzazione idraulica sulla prima soluzione progettuale.

In data 05.12.2017 è stata acquisita dal tecnico incaricato la terza versione progettuale in sintonia con il progetto originario, contenente l'adeguamento dello sfioro della soglia posta a monte del ponte e l'introduzione a valle dello stesso ponte di due taglioni di fondo per migliorare la stabilità delle opere da fenomeni erosivi.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi previsti nella terza versione progettuale si ritengono ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visti il D.Lgs. n. 112/1998 e la l.r. 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 e s.m.i;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- visti la l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 l'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres (To) Frazione Fè n 2, C.F. n 92049610014, all'esecuzione degli interventi previsti nella terza versione progettuale in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate sugli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni delle difese, della soglia e dei taglioni, i cui piani d'appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le scogliere dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza a monte nelle sponde, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale, ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
4. i massi costituenti le opere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; i massi provenienti da cava di prestito dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN; la pavimentazione, da eseguire con convergenza a centro alveo, potrà essere realizzata utilizzando materiale d'alveo nel limite di quello presente nella zona

d'intervento; dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione e peso di tutti i massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

5. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici agli atti; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
6. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
11. il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.
16. ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. l'attraversamento potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano BELLONE)